

STATUTO "Associazione di Promozione Sociale: Connessioni Montoro APS"**Art. 1 – Denominazione**

È costituita, ai sensi del Codice Civile e dell'articolo 35 del d.Lgs.3 luglio 2017, n.117, nel

numero minimo legale dei soci, l'Associazione di Promozione Sociale denominata

"Connessioni APS", di seguito denominata anche "Associazione".

L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con

l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 – Sede

L'associazione ha sede legale in Montoro (AV), via Guglielmo Marconi, numero 150. Il

trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del

Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con

delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea nei

modi e nelle forme previste dal presente Statuto.

Art. 3.bis– Finalità

L'associazione è apertistica, aconfessionale e senza fini di lucro, e persegue finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale mediante:

a) Promozione sociale e partecipazione attiva dei cittadini.

b) Promozione politica intesa come confronto democratico e pluralista, senza vincoli

ideologici.

c) Promozione culturale e valorizzazione delle tradizioni locali.

d) Organizzazione di eventi sportivi e ricreativi.

e) Attività di confronto pubblico: dibattiti, convegni, tavole rotonde.

f) Produzione e diffusione di contenuti multimediali (podcast, campagne informative).

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa



g) Collaborazioni con altre associazioni, enti e partiti politici, indipendentemente dal colore, nel rispetto dei principi democratici e costituzionali.

Art. 4 – Attività

Per il raggiungimento delle finalità, l'associazione svolge in via principale attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, tra cui:

- a) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale.*
- b) Promozione della partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica.*

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali, ai sensi dell'art. 6 del d. Lgs. 117/2017.

Art. 5 – Soci

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

L'importo della quota di ammissione e della quota associativa annuale è fissato ogni anno

dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo. Nel caso in cui non si provveda a una nuova determinazione, si intende confermato l'importo stabilito per l'anno precedente.

Art. 5.Bis – Domanda di ammissione dei soci

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti, tra cui:

- a) *Essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione*
- b) *Partecipare alle assemblee con diritto di voto*
- c) *Essere eletti alle cariche sociali*
- d) *Svolgere le attività liberamente concordate*
- e) *Diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da ottemperare entro 15 giorni*

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza dell'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno il dovere di:

- a) *Rispettare lo statuto e i regolamenti;*
- b) *Versare la quota associativa;*



c) Collaborare al perseguimento delle finalità associative

Inoltre, i soci che cessano di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

a) Recesso;

b) Dimissioni scritte, per il quale ci sarà decorrenza immediata, fatto salvo l'obbligo del pagamento della quota sociale dell'anno in corso;

c) Morosità;

d) Esclusione per gravi motivi deliberata dal Consiglio Direttivo;

e) Decesso.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

Contro il provvedimento di esclusione deliberata dal Consiglio direttivo, il socio ha 60 giorni di tempo per ricorrere all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 gironi dal ricorso medesimo.

Art. 7 bis – Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni

preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 8 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) *Assemblea dei soci*
- b) *Consiglio Direttivo*
- c) *Presidente*

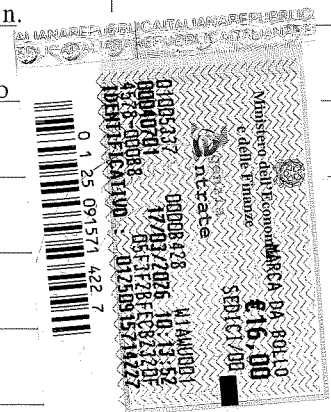
Tutte le cariche sociali sono elettive.

ASSEMBLEA

Art 9 – Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa



voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- a) *almeno una volta all'anno;*
- b) *entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;*
- c) *ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;*
- d) *quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.*

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) *discute ed approva il bilancio;*
- b) *approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;*
- c) *definisce il programma generale annuale di attività;*
- d) *procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti*
- e) *ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio*
- f) *delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal*

Consiglio direttivo;

g) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

j) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione;

mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal

Presidente e dal Segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10– Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei

casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) *elegge tra i propri componenti il presidente;*
- b) *elegge tra i propri componenti il vice presidente;*
- c) *elegge il tesoriere e il segretario;*
- d) *attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;*
- e) *cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;*
- f) *predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;*
- g) *individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;*
- h) *predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;*
- i) *predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione.*

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

PRESIDENTE

Art. 11– Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura

in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 11 bis – Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Art. 11 Ter – Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 12 – Risorse economiche

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) *quote associative degli aderenti;*
- b) *contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;*
- c) *donazioni e lasciti testamentari;*
- d) *rimborsi derivanti da convenzioni;*

e) *rendite patrimoniali;*

f) *attività di raccolta fondi;*

g) *entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;*

h) *ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17,*

comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art.

3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art 12 bis – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito da:

a) *beni immobili e mobili;*

b) *azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;*

c) *donazioni, lasciti o successioni;*

d) *altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali*

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 13 - Bilancio

Esercizio Sociale: Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Bilancio d'Esercizio (Consuntivo): Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea per l'approvazione il bilancio d'esercizio. Esso è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.

Bilancio Preventivo: Il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea, entro il 31 dicembre (o contestualmente al consuntivo), il bilancio preventivo per l'anno successivo, che contiene le previsioni di entrata e di spesa e definisce le quote associative annuali.

Semplificazioni: Per ricavi inferiori a 300.000,00 euro, il bilancio può essere redatto come rendiconto finanziario per cassa. Se i ricavi sono inferiori a 60.000,00 euro, le voci possono essere aggregate.

Art. 13 bis – Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 14 – Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 15 – Scioglimento

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso

tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente

devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo

settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con

raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

82.

Art. 16 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni

legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle

loro eventuali variazioni.

Roberto Del Genio
Moda Icro

Lorenzo Delle Valle
Roberto

Antonio Pio Sorrentino

Santhi Yulio

Giuseppe Fumicillo